

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 98/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con proprio atto di ricorso depositato l'11 giugno 2010, parte appellante interponeva Appello alla sentenza n. 289.22.09, pronunciata il 28 settembre 2009 dalla Sezione 22 della C.T.P. di Milano, con cui il giudice di prime cure rigettava il ricorso, promosso dalla parte qui appellante, avverso provvedimento di diniego di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3.

Con tale atto, l'ufficio *ratione temporis* adito aveva respinto la richiesta formulata dalla parte qui appellante, volta ad ottenere il rimborso delle ritenute subite dal sostituto d'imposta in sede di liquidazione di corrispettivo per incentivazione all'esodo, a giudizio della parte qui appellante *ex adverso* da qualificarsi come somma erogata a titolo di risarcimento del fatto subito, in esito a licenziamento senza giusta causa.

Avverso il sopracitato provvedimento di diniego, parte appellante aveva adito la C.T.P. di Milano invocando l'annullamento del provvedimento *de quo* con declaratoria di legittimità del sopracitato diritto al rimborso.

Il Consesso di prime cure, con il pronunciamento in epigrafe, aveva respinto il ricorso di parte appellante, *ratione temporis* ricorrente, affermando in primis il decadimento dal diritto al rimborso per decorso sia del termine di 48 mesi di cui all'art. 37, D.P.R. n. 602/73, sia della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.

Affermava altresì detto Collegio, che la vertenza sollevata dalla parte in questa sede appellante era già stato oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 24432 del 2 dicembre 2008 ne aveva rigettato l'istanza, ritenendo infondato il diritto al rimborso in questa sede invocato.

Con proprio ricorso in Appello depositato l'11 giugno 2010, parte appellante lamentava la nullità della sentenza di primo grado per diniego della pubblica udienza, vizio dei requisiti professionali del Presidente firmatario in quanto persona estranea alla magistratura (a giudizio di parte appellante avvocato) e vizio di incompetenza della parte *ratione temporis* resistente (Ad Ufficio di Milano 3).

Adducendo altresì la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto tributario, parte appellante invocava la riforma del pronunciamento di primo grado con conseguente declaratoria di restituzione della somma di € 7.903,19.=.

Con controdeduzioni depositate il 6 settembre 2010, si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Milano, eccependo l'insussistenza e delle motivazioni addotte da parte appellante.

Eccependo le doglianze di parte appellante, l'ufficio appellato adduceva la piena legittimità del pronunciamento di primo grado, invocando il rigetto dell'appello.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

La problematica in oggetto riguarda, la spettanza di rimborso sulla base del fatto che il datore di lavoro, ABC INTERNATIONAL BANK, in qualità di sostituto d'imposta, aveva sottoposto alla disciplina tributaria dell'incentivo all'esodo una somma che sarebbe stata erogata a titolo di risarcimento del fatto subito a seguito del licenziamento senza causa. Dalla documentazione agli atti e da quanto scritto, le affermazioni del contribuente sono del tutto infondate, in quanto, trattandosi di somme soggette a ritenute, il

rimborso delle stesse è disciplinato dall'art. 37 D.P.R. 602/73, il quale espressamente stabilisce la decadenza dal relativo rimborso oltre quarantotto mesi.

Infatti, il Collegio giudicante rileva che il contribuente omette di considerare che l'istanza di rimborso, presentata in data 10 aprile 2008, è relativa all'imposta trattenuta e versata dal datore di lavoro nell'anno 1997; in particolare, come risulta dal cedolino paga, la somma è stata versata nel gennaio 1997.

Pertanto, questo Giudice rileva che a' sensi dell'art. 37 e art. 38, comma 2 D.P.R. 602/73, l'istanza presentata dal contribuente è del tutto tardiva, essendo trascorsi ben oltre quarantotto mesi tra la data dell'operata ritenuta e la data della richiesta del rimborso.

Sul punto anche la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che gli articoli 37, comma 1, e 38, comma 2, del D.P.R. 602/73 sono univoci nello stabilire "quarantotto mesi" a pena di decadenza per la richiesta di rimborso per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell'obbligazione tributaria, o dell'obbligo del versamento, stante la soppressione del termine previsto dall'art. 2946 c.c., come modificati dalla L. 388/2000 dall'art. 34, comma 6. Ne, deriva l'abrogazione del termine decennale prescrittivo che era civilisticamente consentita "ante modifica" (ex pluribus, sent. Comm. Trib. Provi. Savona, Sez. IV). Rileva ancora questo Giudice, che l'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine decennale, quindi, le eccezioni di prescrizione e decadenza sono eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Tutti gli Altri aspetti sono assorbenti, e pertanto, trovi. piena conferma l'operato dei primi giudici. Le spese di giudizio vengono totali compensate fra le parti.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.